

Parte prima - N. 15

Anno 42

15 luglio 2011

N. 110

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2011, N. 9

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1996, N. 16 RECANTE 'RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI PROVINCIALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 28 LUGLIO 1982, N. 34 E 7 FEBBRAIO 1992, N. 7'

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali

1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

- a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;
- b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
- c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.”

Art. 2

*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita: “c) il Sindaco revisore.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle parole “Sindaco revisore”.

Art. 3

*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è così sostituito: “1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:
 - a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
 - b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
 - c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni.”.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono così sostituiti: “2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione.
 3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.”.

Art. 4

*Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1996

è così sostituito:

“Art. 5

Revisore contabile

1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.”.

Art. 5

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. La rubrica dell'articolo 6 “Direzione tecnica” è sostituita dalla seguente: “Direzione tecnico-amministrativa”.

2. Il comma 1 dell'articolo 6 è così sostituito:

“1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.”.

3. Al comma 1 bis dell'articolo 6 dopo le parole “Il direttore” la parola “tecnico” è soppressa.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

“2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa.”.

5. All'articolo 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.

3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare

l'attivazione di servizi comuni.”.

Art. 6

*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito:

“3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi.”.

Art. 7

*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 16 del 1996*

1. All'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.”.

Art. 8

Norme transitorie

1. La durata del mandato delle Commissioni amministratrici dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all'insediamento delle nuove Commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2. La durata del mandato dei Collegi dei revisori dei Consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all'articolo 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2011

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 827 del 13 giugno 2011; oggetto assembleare n. 1492 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 84 del 16 giugno 2011;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche Economiche" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione IV "Politiche per la salute e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2011 del 7 luglio 2011, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Guido Naldi, nominato dalla Commissione in data 30 giugno 2011;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 12 luglio 2011, atto n. 19/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 2 – Compiti dei Consorzi fitosanitari provinciali.

1. I Consorzi fitosanitari provinciali svolgono le seguenti attività:

- a) organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati contro le malattie delle piante, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso;
- b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;
- c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e, previa autorizzazione della Regione, possono assumere compiti specifici nell'ambito del settore fitosanitario commissionati da enti ed organismi pubblici o privati.»

Note all'art. 2

Comma 1

1) Il testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 3 - Organi.

1. Sono organi dei Consorzi fitosanitari provinciali:

- (omissis);
- c) il Collegio dei revisori».

Comma 2

2) Il testo del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 3 - Organi.

(omissis)

4. Per il rinnovo della Commissione amministratrice e del Collegio dei revisori si applicano le disposizioni generali in materia dettate dalla L.R. n. 24 del 1994.»

Note all'art. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 4 - Commissione amministratrice.

1. I Consorzi fitosanitari provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

- a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;
- b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;
- c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura.»

Comma 3

2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifi-**

che alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:

«Art. 4 - Commissione amministratrice.

(omissis)

2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Entro un mese dalla sua nomina la Commissione amministratrice delibera il regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.»

Note all'art. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 5 - Collegio dei revisori

1. La gestione dei Consorzi fitosanitari provinciali è sottoposta al controllo di un collegio di tre revisori, nominato con deliberazione della Giunta regionale, che dura in carica tre anni ed è composto da tre revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.»

Note all'art. 5

Comma 2

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 6 - Direzione tecnica

1. La direzione tecnica dei Consorzi fitosanitari provinciali è affidata ad un direttore, nominato in seguito a concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, con diploma post-laurea di "specializzazione in fitopatologia" o con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitopatologico».

Comma 3

2) Il testo del comma 1-bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 6 - Direzione tecnica

(omissis)

1-bis. Il direttore tecnico può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.»

Comma 4

3) Il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 6 - Direzione tecnica

(omissis)

2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina, sotto il profilo tecnico, tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti che gli sono affidati dalla Commissione stessa.»

Comma 5

4) Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 6 - Direzione tecnica

(omissis)

3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del

dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.».

Note all'art. 6

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 7 - Contributi a carico dei consorziati.

(omissis)

3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo come disciplinata dalle norme vigenti.».

Note all'art. 7

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 maggio 1996, n. 16, che concerne **Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7**, è il seguente:

«Art. 9 - Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi.

(omissis)

2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente.».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.